



COMUNE DI NICOLOSI

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

UFFICIO DEL SINDACO

Ordinanza n. 12 del 25.07.2019

Oggetto: disposizioni in ordine alla somministrazione e consumo di bevande alcoliche ed indicazioni in materia di emissioni sonore.

IL SINDACO

RITENUTO necessario intervenire con Ordinanza a salvaguardia degli interessi dei cittadini alla salute ed al permanere delle condizioni minime di vivibilità nelle zone del territorio comunale e ad alta densità di locali di somministrazione aperti nelle ore notturne al contempo rispettando i diritti degli operatori economici all'esercizio della loro attività nelle migliori condizioni di contesto, nelle more della approvazione da parte del Consiglio Comunale della compiuta regolamentazione;

RICHIAMATO in proposito per quanto riguarda le emissioni sonore, il D.P.C.M. 16 Aprile 1999 n. 215 avente per oggetto: "regolamento recante Norme per la regolazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di trattenimento danzante, e di pubblico spettacolo nei pubblici esercizi",

VISTO il D.P.C.M. marzo 1991, "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno",

Visto il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza;

Vista la Legge 283 del 1962;

Visto il D.P.R. 327/80;

Visto il D.lgs. 507/99;

Visto il D.lgs. n. 480 del 13.07.1994;

Vista la Legge quadro 26.10.1995 n. 447;

Visto il D. Lgs. N. 112 del 1998;

Visto il decreto 11 settembre 2007 Assessorato alla Sanità, Regione Siciliana

Visto l'art. 54 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

ORDINA

- 1) Divieto di vendita e consumo di bevande in contenitori di vetro in contrasto all'abuso di alcool.**

Al fine di impedire comportamenti prevaricanti, aggressivi e di sostanziale inciviltà, determinati dall'abuso di bevande alcoliche e dall'abbandono sul suolo pubblico di contenitori di bevande di vetro, è vietato ai titolari di attività commerciali in sede fissa o su aree pubbliche, ai titolari di esercizi artigianali alimentari, ai titolari di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, ai titolari di circoli privati e ai responsabili delle manifestazioni pubbliche o private di effettuare la vendita per asporto, nonché mediante distribuzione automatica, di bevande in contenitori di vetro o in lattina dalle ore 21,00 alle ore 07,00 del giorno successivo. Nello stesso intervallo orario, ai titolari di esercizi artigianali alimentari è consentita la vendita di bevande in contenitori di vetro purché essa avvenga contestualmente alla vendita dei beni alimentari di

produzione propria ed esclusivamente per il consumo immediato all'interno dei locali, oppure negli spazi esterni di pertinenza qualora aree private oppure oggetto di occupazione regolarmente concessa.

I titolari o gestori dovranno adottare le necessarie misure di controllo, esponendo, altresì all'interno dei locali e delle aree di pertinenza, apposito avviso informativo per il pubblico. È fatta salva la consegna a domicilio.

Dalle ore 21,00 alle ore 07,00 del giorno successivo la somministrazione di bevande in contenitori di vetro è consentita unicamente nelle aree private negli spazi interni oppure, mediante servizio al tavolo, negli spazi esterni dei pubblici esercizi qualora aree private oppure oggetto di occupazione regolarmente concesse.

Si fa divieto a chiunque, al di fuori delle previsioni di cui al comma precedente, di consumare bevande in contenitori di vetro o in lattina dalle ore 21,00 alle ore 07,00 del giorno successivo.

2) Indicazioni operative in materia di emissioni sonore.

È vietata dalle ore 24.00 la diffusione sonora esterna derivante dai pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, dai circoli privati, dalle attività commerciali di vendita, dalle attività artigianali alimentari, dalle manifestazioni pubbliche o private.

Il titolare del pubblico esercizio, o del locale di pubblico spettacolo, deve osservare tutte le disposizioni in materia di inquinamento acustico e adottare tutte le misure idonee e necessarie al fine di non compromettere il diritto al riposo ed evitare il disturbo della quiete pubblica.

L'attività musicale svolta all'esterno del pubblico esercizio o del locale di pubblico spettacolo è consentita dalla data di entrata in vigore della presente Ordinanza e fino al 13.10.2019 nelle giornate di venerdì, sabato e prefestivi alle ore 00,30 del giorno successivo.

Dopo tali orari ogni attività musicale potrà avvenire solo all'interno del pubblico esercizio o del locale di pubblico spettacolo, senza emissioni esterne e quindi a porte chiuse, fatte salve specifiche derogatorie per particolari e circoscritti eventi, da individuarsi dal dirigente responsabile previo atto di indirizzo della Giunta Municipale.

Fermo restando i limiti sopra indicati, i gestori delle varie attività prima richiamate, qualora intendano effettuare attività di intrattenimento e spettacolo temporaneo, dovranno esibire, a richiesta della Forza Pubblica e trasmettere prima al SUAP Comunale i seguenti documenti:

- *Relazione a cura di tecnico abilitato indicante.*

3) Sanzioni.

Fatta salva l'applicazione delle norme preordinate al contrasto di illeciti penali e amministrativi, chiunque violi la disposizione del presente regolamento è soggetto, oltre alle sanzioni previste dalla specifica normativa, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 500,00 per ogni violazione accertata ai sensi di quanto normato dall'art. 7 bis del D.lgs. n. 267/2000. Chiunque violi le disposizioni di cui al punto 1) della presente Ordinanza è altresì soggetto alla sanzione accessoria del sequestro amministrativo cautelare delle bevande in bottiglie/contenitori in vetro e lattine detenute all'interno dell'esercizio ai sensi dell'art. 13 della L.689/81, per cinque giorni consecutivi, fatta salva l'eventuale confisca amministrativa, ai sensi dell'art. 20 comma 3 della stessa legge 689/81;

chiunque violi le disposizioni di cui al punto 2) della presente Ordinanza è, altresì, soggetto alla sanzione accessoria del sequestro amministrativo cautelare delle apparecchiature e/o strumenti di diffusione dei suoni e/o dei rumori, ai sensi dell'art. 13 della L. 689/81, per cinque giorni consecutivi, fatta salva l'eventuale confisca amministrativa, ai sensi dell'art. 20 comma 3 della stessa legge 689/81.

Nei casi di gravità o recidiva, la violazione della presente ordinanza potrà comportare la sospensione dell'attività fino ad un massimo di gg. 15, ovvero la chiusura dell'attività stessa.

DISPONE

- 1. La notifica del presente provvedimento, che non comporta l'assunzione di alcun onere finanziario a carico del bilancio comunale, per le relative competenze, al sig. Prefetto della Provincia di Catania, alla Questura di Catania, al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza, alla Polizia Provinciale di Catania, al Comando della Polizia Municipale.*
- 2. Che dell'esecuzione della presente ordinanza siano incaricati il Comando della Polizia Municipale nonché tutti gli Organi dello Stato..*



IL SINDACO
(dott. Angelo Pulvirenti)